

Codice A1607C

D.D. 7 maggio 2025, n. 322

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. -CALOSSO (AT) -
Intervento: Costruzione fabbricato produttivo artigianale in Via Tinella snc, Catasto Terreni
foglio 11, numero 269, 270, 271, 273, 274, 476, 754, 755, 756, 757, 763. - Autorizzazione
Paesaggistica.**



ATTO DD 322/A1607C/2025

DEL 07/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. -CALOSSO (AT) – Intervento: Costruzione fabbricato produttivo artigianale in Via Tinella snc, Catasto Terreni foglio 11, numero 269, 270, 271, 273, 274, 476, 754, 755, 756, 757, 763. - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l'istanza del signor *omissis*, pervenuta dal Comune di Calosso (AT), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno

successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Allegato 1

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

caterina.silva@regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/150/2025A/A1600A

Rif. n. 15082/A1600A del 30/01/2025

18165/A1600A del 05/02/2025

36205/A1600A del 06/03/2025

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: CALOSSO (AT)
Intervento: Costruzione fabbricato produttivo artigianale in Via Tinella snc,
Catasto Terreni foglio 11, numero 269, 270, 271, 273, 274, 476, 754, 755,
756, 757, 763
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di CALOSSO (AT) in data 30/01/2025, con nota prot. 315 del 30/01/2025, successivamente ritrasmessa ed acquisita con prot. 18165/A1600A del 05/02/2025 e prot. 36205/A1600A del 06/03/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione, in area inserita tra le "Aree di riordino da attrezzare – Ri" nello strumento urbanistico, di un fabbricato produttivo-artigianale sito nel Comune di CALOSSO (AT), per soddisfare le necessità di ampliamento di un'azienda operante nel settore vitivinicolo (con

produzione di manufatti ed assistenza alle aziende), mediante nuovi locali produttivi e di deposito, nonchè uffici e servizi per i laboratori esistenti;

è prevista la realizzazione di un fabbricato a manica singola di lunghezza pari a circa 78 metri e larghezza di circa 20 m, con copertura a doppia falda e altezza in corrispondenza della linea di gronda di circa 5,70 m; il fabbricato presenta all'estremità nord uno spazio porticato avente dimensione in pianta di 18x18 m circa, di altezza leggermente inferiore rispetto alla manica produttiva centrale, e all'estremità sud un edificio adibito a uffici con dimensione in pianta di circa 23x18 m e altezza in corrispondenza della linea di gronda pari a 6,8 m circa, come tale a quota leggermente rialzata rispetto alla manica centrale;

le nuove opere si inseriscono al piede del rilevato collinare, in fregio alla SP per Santo Stefano Belbo; sono previste modifiche morfologiche, con movimentazione di terreno (ca. 28.000 mc) e contestuale realizzazione di opere di contenimento e stabilizzazione per l'inserimento del fabbricato nel pendio, con contestuale regimazione delle acque, e la sistemazione degli spazi esterni circostanti il fabbricato mediante pavimentazione in calcestruzzo e realizzazione di spazi a parcheggio pavimentati in blocchetti di calcestruzzo su pietrischetto con interstizi rinverditi;

la Relazione paesaggistica evidenzia che le aree oggetto di intervento risultano assoggettate a tutela paesaggistica in quanto ricadenti all'interno della fascia spondale dei 150 m del Torrente Tinella, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs. 42/2004;

gli areali interessati dagli interventi ricadono nella Core Zone "Canelli e l'Asti Spumante" del sito - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO), in contesto collinare agricolo, di interesse paesaggistico, caratterizzato dalla presenza di vigneti ed edificato rurale ed episodicamente, lungo la viabilità di fondovalle, dalla presenza di insediamenti isolati con edifici per usi produttivi, terziari, commerciali o per attrezzature tecnologiche,

si dà atto che con nota acquisita in data 23/11/2022 era già stata rivolta a questo Ufficio istanza di autorizzazione paesaggistica per intervento analogo, su cui era stata formulata richiesta di integrazioni poi non evasa dal richiedente e come tale archiviata,

si prende ora atto che il progetto originario è dichiarato *"lievemente modificato a seguito dell'approvazione di una variante urbanistica che contempla una modesta rettifica dei confini dell'area"*, risultando attualmente coinvolti alcuni mappali ulteriori;

si prende atto altresì che il progetto ora presentato recepisce le valutazioni comunque effettuate sul progetto originario dalla Commissione locale del Paesaggio (Relazione Tecnico-Illustrativa 07/11/2024, pag. 7);

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett. c) del D.lgs 42/2004,

considerato che gli interventi per cui viene ora richiesta autorizzazione, seppur caratterizzati da un discreto sviluppo lineare, non appaiono incidere sulla trama consolidata del paesaggio vitivinicolo circostante come percepibile dai principali punti di fruizione visiva lungo le viabilità di crinale, risultando incastonati nel pendio collinare e coerentemente inseriti nel contesto paesaggistico per tipologia costruttiva impiegata, finiture e cromie, anche riguardanti le opere di consolidamento del terreno (muro di sostegno a monte in calcestruzzo color marrone con sovrastante berlinese rivestita da palizzata in legno, rinverdimenti delle superfici con essenze sempreverdi), nel complesso atte a garantire un buon livello qualitativo dell'intervento,

considerato inoltre che il posizionamento leggermente arretrato del fabbricato rispetto al bordo stradale, schermato dalla frangia verde posta fra la strada provinciale e il fabbricato stesso, nonché dalle ulteriori quinte alberate sui fronti laterali, ne attenua la percezione diretta anche dalla viabilità principale di fondovalle,

considerato che gli interventi appaiono compatibili con la collocazione nel Sito UNESCO, conservandone i profili paesaggistici e le linee di crinale collinari con i relativi appezzamenti vitati che lo caratterizzano,

preso atto che la Commissione Locale per il paesaggio si è comunque espressa anche sul progetto in esame in data 28/01/2025 con parere favorevole, allegato alla documentazione trasmessa,

considerato pertanto che le opere, così come proposte con l'aggiornamento progettuale del novembre 2024 e fatti salvi alcuni accorgimenti realizzativi, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., prescrivendo che:

- venga preferito l'utilizzo di un manto in coppi tradizionali in luogo della finitura con manto in lamiera di colore marrone terra, quantomeno per la copertura del fabbricato adibito ad uffici

- venga curato il corretto attecchimento e sviluppo vegetativo della vegetazione arborea ed arbustiva di nuovo impianto, onde garantire il previsto effetto mitigativo.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento

N. p.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	00904160058-22062024-1222.Modello_0907.0860_7.Relazione_paesaggistica_ai_sensi_del_D.P.C.M. 12.12.20.pdf.p7m
2	<i>Calcoli planivolumetrici</i>	00904160058-22062024-1222.050_0.Calcoli planovolumetrici.pdf.p7m.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 – Ortofoto, estratto di mappa catastale con interventi in progetto, estratto di P.R.G.C.</i>	00904160058-22062024-1222.Modello_0907.Modello_0886.020_0.TAV.01.pdf.p7m.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico: Tav. 2 – planimetria piante prospetto e sezioni di progetto</i>	61483-13-00904160058-22062024-1222_Modello_0907_Modello_0886_060_0_TAV_02.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico: Tav. 3 - piante, sezioni e prospetti palazzina uffici</i>	00904160058-22062024-1222.Modello_0907.Modello_0886.060_1.TAV.03.pdf.p7m.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico: Tav. 6 – Particolari dei materiali di finitura delle opere in progetto – agg.to 22/04/2024</i>	00904160058-22062024-1222.Modello_0907.Modello_0886.060_2.TAV.06.pdf.p7m.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico: Tav. 6-bis– Particolari dei materiali di finitura delle opere in progetto – agg.to 7/11/2024</i>	Tav.06 bis.pdf.p7m.pdf.p7m

8	<i>Elaborato grafico: Tav. 7 - planimetria impianti e sistemazioni aree esterne – agg.to 7/11/2024</i>	Tav.07.pdf.p7m.pdf.p7m
9	<i>Relazione Tecnico Illustrativa – agg.to 22/04/2024</i>	00904160058-22062024- 1222.Modello_0907.Modello_0886.030_0.Relazione illustrativa.pdf.p7m.pdf.p7m
10	<i>Documentazione fotografica</i>	00904160058-22062024- 1222.Modello_0907.Modello_0886.040_0.Documentazione fotografica.pdf.p7m.pdf.p7m
11	<i>Fotoinserimenti</i>	00904160058-22062024- 1222.Modello_0907.Modello_0886.050_0.Fotoinserimenti.pdf.p7m.pdf.p7m
12	<i>Studio Idrologico – Idraulico e di Compatibilita' -</i>	00904160058-22062024-1222.Modello_0907.0460_7.RELAZIONE IDRAULICA_2024.pdf.p7m.pdf.p7m
13	<i>Relazione Tecnico Illustrativa – agg.to 07/11/2024</i>	Relazione illustrativa agg. 07.11.2024.pdf.p7m.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA

*(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*